

X
X

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

"Associazione Familiari Salute Mentale Versilia ODV"

Il giorno 26/06/2019, alle ore 10.30, presso la sede sociale del "_CSM", posta in Camaiore , cap. _55041___, prov. di __Lucca, via/IV Novembre , si è riunita in prima convocazione alle ore 7.00 e la seconda convocazione alle ore 10.30 l'Assemblea ordinaria dell'associazione "Familiari Salute Mentale Versilia ODV", per discutere e deliberare sul sottospecificato.

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente.
2. Modifica dello statuto da ONLUS a DVD.
3. Varie ed eventuali

Sono presenti personalmente i seguenti soci:

Sig.ra Colapaoli Ada, nato il 21/05/1946, Roma, cap.00116 prov. di RM cittadina italiana, residente in Viareggio -Torre del Lago Puccini, cap. 55049 prov. di Lucca, via/ Ciro Bertini Kitto, n° 66, carta d'identità n°AV7615984, C.F.:CLPDAA46E61H501V, professione insegnante in Pensione;

Sig.ra Codecasa Nadia, nata il 02/10/1949, a Viareggio, cap. 55049, prov. di Lucca, cittadina _italiana, residente in Viareggio, cap. _55049, prov. di Lucca, via/Montecroce, n°16/b, cartad'identità n°AX4792160, C.F.:CDCNDA49R42L833E , professione albergatrice;

Sig.ra Barsi Graziella, nato il 7/05/1962_, a Camaiore, cap. 55041 , prov. di Lucca, cittadina italiana, residente in Camaiore, cap. 55041, prov. di Lucca_, via/Pontemazzori n°_22, carta d'identità n°AT7784344, C.F.:BRS GZL 61E45 B455J professione pensionata;

La signora Tabarrani Robrta nata a Camaiore 26-06-1951, residente in via Cocciorini 12 Vado-Camaiore C.F.TBRRRT51H6813455V, cittadina italiana, casalinga. La signorina Lucia Morelli, nata Pietrasanta/il26/12/1987, Lucca, via Pontemazzori, N°22, cittadina italiana CI.AU9607768, C.F.87T66 G628W, Operaia; per complessivi n° 5 soci presenti su un totale di n°11 soci iscritti.

I componenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il Sigr. _Codecasa Nadia e Segretario la Sig.ra Barsi_Graziella.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea"Ass.Familiari Salute Mentale ODV.

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario il Sig. Graziella Barsi e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Approvazione di modifica dello statuto ASS.Familiari Salute Mentale ODV.
3. Varie ed eventuali

Dopo attenta lettura del nuovo statuto e conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al punto 1 dell'ordine del giorno.

Successivamente si propongono alla votazione dell'Assemblea dei soci i successivi punti contenuti nell'ordine del giorno.

Si procede alla votazione alzata di mano N°5 soci presenti su N°11 soci iscritti.

Il Presidente alle ore 12.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Luogo e data

Camaione 26/06/2019

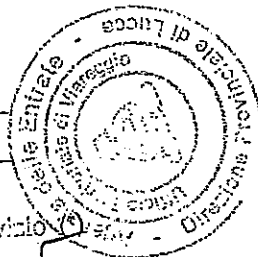
IL Segretario

Barsi Graziella
IL Presidente

Nadia Coletta

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il 15 LUG. 2019
Al n. 1762 serie 3



L'INCAICATO del Servizio
Nadia Coletta
Firma su carta del Servizio
10/06/2019



Statuto

“Associazione Familiari Salute Mentale Versilia ODV”

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

L'Associazione Familiari Salute Mentale Versilia ODV” con sede legale a Torre del Lago Puccini via Ciro Bertini Kitto 66, intende richiamarsi ad una cultura rispettosa della centralità della perso-na, del principio di sussidiarietà, con la partecipazione del privato e del privato sociale a program-mi che divengono pubblici perché svolti con spirito di servizio alla Comunità. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2200 e potrà essere prorogata alla scadenza del suo termine con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collabo-ratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 2 - Finalità, attività e di utilità sociale

L'Associazione, che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di adoperarsi a favore delle persone svantaggiate (soggetti in trattamento psi-chiatrico, portatori di handicap, ex carcerati, invalidi mentali, psichici e fisici, tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, attraverso lo svolgimento delle

seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore al comma 1:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare l'associazione intende:

- Promuovere esperienze nel settore della riabilitazione attraverso il lavoro;
- Operare per costruire percorsi che aiutino a uscire dalla condizione di desocializzazione e marginalità sociale;
- Adoperarsi per l'eliminazione dello stigma nei confronti degli svantaggiati;
- Organizzare iniziative di sostegno alle famiglie dei soggetti svantaggiati;
- Promuovere o partecipare ad azioni del "Dopo di noi" e "Sempre con noi", con Enti Pubblici e Privati affinché le persone svantaggiate possano attuare il loro progetto di vita.
- Collaborare con altre associazioni, cooperative e società scientifiche aventi finalità simili, con ASL, Comuni e Regione per il raggiungimento delle finalità statutarie.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art3 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4 - 1 Soci - Ammissione dei Soci - Diritti e doveri dei Soci -

Perdita della qualifica di Socio

L'Associazione è formata da:

- **Soci Fondatori:** i soci che hanno fondato l'Associazione;
- **Soci Ordinari:** i familiari delle persone svantaggiate o le persone fisiche che vogliano partecipare all'associazione perché ne condividono le finalità.
- **Soci Onorari:** persone fisiche che, prive o meno di titoli accademici hanno acquisito particolari meriti scientifici in ambito sociale, ovvero si siano distinti per particolari meriti morali e culturali. Possono essere esonerati dal pagamento delle quote associative e acquisiscono tale qualifica con delibera dell'Assemblea su indicazione del Consiglio direttivo.

L'ammissione dei Soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati diretta al Presidente, Nella domanda di ammissione l'interessato deve indicare nome, cognome, residenza, domicilio ed eventualmente l'indicazione del settore di interesse nell'ambito delle finalità dell'Associazione. L'accettazione o meno delle domande di ammissione dei nuovi Soci è deliberata a giudizio dal Consiglio Direttivo (CD).

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di Socio può venir meno per:

- morte del Socio e/o scioglimento dell'Associazione;
- recesso del Socio;
- decadenza per accertata morosità per mancato versamento della quota per due anni consecutivi;
- esclusione per aver contravvenuto ai propri doveri, ovvero per aver as-

sunto un comportamento tale da recare grave pregiudizio morale o materiale all'Associazione. L'esclusione avviene mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento

e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art.6 - Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- l'organo di controllo e il Revisore dei Conti.

Art. 7 - Assemblea Ordinaria dei Soci: convocazione e poteri

Rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, conformi a questo Statuto e alla legge, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente mediante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere esposto in modo visibile nei locali della sede sociale almeno sette giorni prima e deve essere recapitato con lo stesso preavviso a mezzo lettera ordinaria o elettronica (e-mail) o fax. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno - entro il mese di Gennaio- per approvare il bilancio di esercizio. L'Assemblea deve altresì essere convocata quando ne abbiano fatto richiesta almeno il 30% del totale dei soci esistenti alla data precedente, mediante ovvero quando ne abbia fatto richiesta l'Organo di controllo.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$

degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 8 - Il Presidente

Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. È eletto dall'Assemblea dei Soci. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio sia di fronte a terzi e ai Soci. Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del CD. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dei vari gruppi di studio e commissioni da lui stesso proposte. Può delegare a uno o più Consiglieri parte dei propri compiti. In caso di impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano anagraficamente.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

È costituito dal Presidente, dal Tesoriere e da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci; fanno parte del CD, con solo voto consultivo, anche i coordinatori dei gruppi di studio. Rimane in carica tre anni. Tutte le cariche sociali non prevedono retribuzione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 10 - Il Tesoriere

È eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica tre anni. È immediatamente rieleggibile. Ha il compito di tenere la contabilità e i libri associativi, effettuare i pagamenti e le riscossioni nei limiti e secondo le modalità decise dal CD e redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre al CD.

Art. 11- L'organo di controllo e il revisore dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di con-

trollo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.12 - Le Commissioni e i Gruppi di Studio

Su proposta del Presidente, del CD e degli stessi Soci, il Cd può istituire Commissioni e Gruppi di Studio. Il CD determina la composizione, i compiti e le funzioni delle Commissioni e dei gruppi di Studio.

ART. 13 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore .

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di

missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 - (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 15 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: preavviso di 15 gg. con lettera scritta.

ART. 16 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del

Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

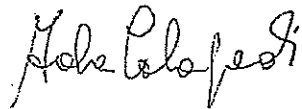
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Viareggio, 26 Giugno 2019

Il Presidente



Il Segretario

